|  |
| --- |
| REPUBBLICA FRANCESE |
|  |  |  |
| Ministero della Transizione ecologicae della coesione territoriale |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Decreto n. del**

 relativo all'obbligo di mettere in vendita prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati senza imballaggi realizzati interamente o parzialmente in plastica

NOR:

***Destinatari:*** *punti vendita al dettaglio specializzati o non specializzati nella vendita di prodotti ortofrutticoli in negozi, magazzini e mercati.*

***Oggetto:*** *condizioni di attuazione dell'obbligo di mettere in vendita prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati senza imballaggi realizzati interamente o parzialmente in plastica.*

***Entrata in vigore:*** *il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.*

***Avviso:*** *il decreto stabilisce le condizioni di attuazione della disposizione di cui alla legge del 10 febbraio 2020 sulla lotta contro i rifiuti e sull'economia circolare, che prevede che tutte le imprese al dettaglio mettano in vendita prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati senza imballaggi di plastica.*

*Esso specifica che la disposizione si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati, vale a dire prodotti ortofrutticoli venduti nel loro stato originale o che sono stati sottoposti a preparazioni come la pulizia, la spuntatura, lo sgocciolamento o l'essiccazione.*

*Specifica inoltre la definizione di imballaggio in plastica e fornisce un elenco di prodotti ortofrutticoli freschi non soggetti a tale obbligo, in quanto presentano un rischio di deterioramento se venduti alla rinfusa.*

***Riferimenti:*** *il codice ambientale modificato dal decreto può essere consultato, sotto forma di progetto risultante dalla presente modifica, sul sito web di Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).*

**Il primo ministro,**

sulla base della relazione del ministro della Transizione ecologica e della coesione territoriale,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana;

vista la legge n. 2020-105 del 10 febbraio 2020 sulla lotta contro i rifiuti e sull'economia circolare, in particolare il suo articolo 77;

visto il codice ambientale, in particolare il suo articolo L. 541-15-10;

visto il decreto n. 55-1126 del 19 agosto 1955 recante attuazione dell'articolo L. 214-1 del codice del consumo per quanto riguarda il commercio di prodotti ortofrutticoli;

viste le osservazioni formulate nel corso della consultazione pubblica svoltasi tra il XX dicembre 2022 e il XX gennaio 2023, a norma dell'articolo L. 123-19-1 del codice ambientale,

**Decreta quanto segue:**

**Articolo 1**

Il libro V, titolo IV, capitolo I, sezione 10, della parte regolamentare del codice ambientale è integrato dall'articolo D. 541-334 come segue:

*"Articolo D. 541-334. – I.* – Ai fini dell'articolo L. 541-15-10, paragrafo III, comma 16, si intende per:

1. "Prodotti ortofrutticoli": piante o loro parti, quali steli, radici, tuberi, foglie, frutti, sementi, destinati al consumo umano, e funghi commestibili;

2. "Prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati": prodotti ortofrutticoli freschi la cui preparazione è conforme ai seguenti limiti:

– le norme di commercializzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

* le norme di commercializzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana;

– le ordinanze adottate a norma dell'articolo 4 del decreto n. 55-1126 del 19 agosto 1955 recante attuazione dell'articolo L. 214-1 del codice del consumo per quanto riguarda il commercio di prodotti ortofrutticoli;

3. "Imballaggio": recipiente, coperchio esterno o dispositivo di chiusura che ricopre in tutto o in parte i prodotti ortofrutticoli per costituire un'unità di vendita al consumatore e garantirne la presentazione nel punto vendita;

4. "Materiale di plastica": materiale ai sensi dell'articolo D. 541-330 del codice ambientale.

II. – I prodotti ortofrutticoli che presentano un rischio di deterioramento se venduti alla rinfusa di cui all'articolo L. 541-15-10, paragrafo III, comma 16, seconda frase, sono:

- insalata di mais, germogli giovani, erbe aromatiche, fiori commestibili, germogli di fagiolo mungo;

- semi germogliati;

- frutta matura;

- mirtilli rossi, mirtilli neri, alchechengi e mirtilli, lamponi, fragole, more, ribes, sambuco, nance e uva spina, ribes nero e kiwi;

 - indivia;

- funghi;

- carote baby;

- spinaci e acetosa."

**Articolo 2**

Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte di imballaggio, i seguenti prodotti ortofrutticoli possono essere messi in vendita in imballaggi realizzati interamente o parzialmente in plastica fino al 31 dicembre 2023:

* pomodori del tipo costoluto, pomodori cuore di bue, pomodori ciliegini o da cocktail (varietà miniatura);
* asparagi;
* broccoli;
* patate e carote novelle;
* insalata;
* cipolle primaticce;
* rape primaticce;
* cavoletti di Bruxelles;
* fagiolini;
* ciliegie;
* uva;
* pesche, nettarine e albicocche.

**Articolo 3**

Il ministro dell'Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale, il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, il ministro della Transizione ecologica e della coesione territoriale e il Segretario di Stato presso il ministro della Transizione ecologica e della coesione territoriale, competente per l'ecologia, sono responsabili, ciascuno per quanto li riguarda, dell'attuazione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica francese.

Redatto il